



COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

Provincia di Pavia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 Data 30-04-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI 2025 E SCADENZE PAGAMENTI

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione di **Prima** convocazione.

All'appello risultano:

Sconfietti Michele	Presidente	Presente
Bergamaschi Elisa Olga	Sindaco	Presente
Arbini Barbara Maria	Vice Sindaco	Presente
Cherubini Marco	Consigliere	Presente
Giorgi Eleonora	Consigliere	Presente
Vinci Vincenzo	Consigliere	Presente
Orlandi Luigi Alberto	Consigliere	Presente
Re Jakelin	Consigliere	Presente
Marchesoni Simone	Consigliere	Presente
Rocca Chiara	Consigliere	Assente
Valenti Clara	Consigliere	Presente
Rudolph Alessio	Consigliere	Presente
Giani Faustino	Consigliere	Presente

Totale Presenti 12, Assenti 1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. EQUIZI MASSIMO.

Il Sig. Sconfietti Michele, nella qualità di Presidente, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, invita gli intervenuti a discutere in seduta ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

VISTO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del*

proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile», così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

VISTO l'emendamento al D.L. 14 marzo 2025 n. 25, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, il quale prevede che *«per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale»;*

RITENUTO tuttavia opportuno, nelle more dell'eventuale approvazione definitiva di tale emendamento, approvare le tariffe della TARI 2025 entro il termine del 30 aprile 2025, in modo tale da rendere immediatamente operativa la riscossione della TARI 2025, riservando il possibile aggiornamento delle tariffe entro il termine differito;

VISTA la L. 30 dicembre 2024 n. 207, con la quale è stata approvata la Legge di Bilancio per l'anno 2025;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, nella determinazione delle tariffe occorre tenere conto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate a incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di definizione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2025;

VISTO, in tal senso, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non*

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e, quindi, anche per l'anno 2025, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

CONSIDERATO che, in vigenza di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999, essendo sufficiente indicare nelle tabelle di determinazione delle tariffe le deroghe introdotte a tali coefficienti;

VISTA, in tal senso, la Delibera n. 389/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*», per cui l'approvazione delle tariffe della TARI 2025 risulta collegata al secondo anno di applicazione del PEF 2024-2025;

VISTO, alla luce di tali nuove disposizioni, il PEF 2024/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) e integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana;

DATO ATTO che, in sede di approvazione delle tariffe della TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni legate all'approvazione, da parte di ARERA, della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il «*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*»;

VISTA la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'«*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$), che riguardano:

- $UR_{1,a}$: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b)ter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;
- $UR_{2,a}$: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

VISTO altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato nella G.U. del 13 marzo 2025 n. 60, recante «*Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di*

gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate», che ha previsto una riduzione del 25 per cento della TARI o della tariffa corrispettiva per i nuclei familiari con:

- ISEE non superiore a € 9.530,00;
- ISEE fino € 20.000,00, per famiglie con almeno quattro figli a carico;

VISTA, infine, la Delibera n. 133/2025/R/RIF, con cui ARERA, in attuazione di tale D.P.C.M. e ponendosi come obiettivo quello di armonizzare il nuovo meccanismo perequativo legato al *bonus* rifiuti con i meccanismi perequativi istituiti con Delibera n. 386/2023/R/RIF, ha modificato l'Allegato A alla medesima Delibera n. 386/2023/R/RIF, istituendo un'ulteriore componente perequativa unitaria (denominata $UR_{3,a}$), con unità di misura per anno attualmente fissata in € 6,00 per utenza;

DATO ATTO che, sulla base delle indicazioni riportate nella Delibera n. 133/2025/R/RIF, l'ulteriore componente perequativa $UR_{3,a}$ dovrà trovare applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025, nonostante si attenda ancora un provvedimento da parte di ARERA che definisca le modalità operative per l'applicazione dello stesso *bonus* sociale;

DATO ATTO che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità già sollevate dall'IFEL in relazione all'applicazione delle componenti perequative denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$ $UR_{3,a}$ – si ritiene che anche l'istituzione della componente perequativa denominata $UR_{3,a}$ non inciderà sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2025, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla sua riscossione, da introdurre in sede regolamentare;

CONSIDERATO che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2024, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera *bter*), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;

VISTA la deliberazione di C.C. del 29 aprile 2024 n. 9, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2024 e l'aggiornamento al piano finanziario TARI 2024-2025, attualmente vigente, di cui si allega richiamo;

VISTI il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione di C.C. del 28 aprile 2023 n. 11 e riservato il suo eventuale aggiornamento nei termini di legge;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile del Servizio finanziario e tributi;

VISTO il parere favorevole reso dall'organo di revisione;

UDITO l'intervento dell'Assessore Arbini, che dà lettura della relazione allegata (Allegato B);

Il Presidente pone in votazione il punto con il seguente risultato:

Consiglieri favorevoli n° 9

Consiglieri contrari n° 1 (Sig. Giani)

Consiglieri astenuti n° 2 (Sigg. Rudolph, Valenti)

DELIBERA

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di dare atto** che le tariffe TARI 2025 risultano conformi alla disposizione dettata dal sopra richiamato art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013;
- **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2025 secondo lo schema allegato al presente atto, dando atto che – sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma 5quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022 – le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2025, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione:
- **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
- **di stabilire** che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2025, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2024 in acconto e delle tariffe 2025 a conguaglio;
- **di stabilire** che, sulla base di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24 e dalla Delibera di ARERA n. 133/2025/R/RIF, con cui è stata prevista l'istituzione di un nuovo meccanismo perequativo legato al *bonus* rifiuti a favore dei nuclei familiari a

reddito ridotto, nell'ambito della TARI 2025 dovrà essere applicata una nuova componente perequativa unitaria, denominata $UR_{3,a}$, con unità di misura per anno attualmente fissata in € 6,00 per utenza, che non rientrerà peraltro nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovrà essere inserita in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui tale componente perequativa non incide sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2025, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla sua riscossione, da introdurre in sede regolamentare;

di stabilire che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2025 saranno riscossi in tre rate consecutive, alle seguenti scadenze:

di confermare le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2025:

rata n. 1, pari al 33,33 % della TARI 2025 dovuta, con scadenza al 31 luglio 2025;

rata n. 2, pari al 33,33 %, della TARI 2025 dovuta con scadenza al 30 settembre 2025;

rata n. 3, pari al 33,33 % della TARI 2025 dovuta con scadenza al 02 dicembre 2025.

Scadenza suppletivo 2024 31.07.2025 –

di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2025, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

Successivamente con

Consiglieri favorevoli n° 9

Consiglieri contrari n° 1 (Sig. Giani)

Consiglieri astenuti n° 2 (Sigg. Rudolph, Valenti)

DELIBERA

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Il Responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., esprime
PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 08-04-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Mariateresa Palestra

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.lgs.
267/2000 e s.m., esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**.

Data: 08-04-2025

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Mariateresa Palestra

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente
F.to Sconfietti Michele

IL Segretario Comunale
F.to Dott. EQUIZI MASSIMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

La presente deliberazione è stata pubblicata il giorno **05-05-2025** all'Albo Pretorio, "on-line" e vi rimarrà per **15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna**.

Gropello Cairoli, 05-05-2025

IL Resp. della Pubblicazione
F.to Stumpo Katia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☐ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Gropello Cairoli, lì 30-04-2025

IL Segretario Comunale
F.to Dott. MASSIMO EQUIZI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Gropello Cairoli, 05-05-2025

IL Segretario Comunale
(Dott. EQUIZI MASSIMO)

	2024			2025		
	COMUNE DI GROPELLO CAIROLI			COMUNE DI GROPELLO CAIROLI		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	43.784	-	43.784	43.904	-	43.904
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	86.466	-	86.466	75.211	-	75.211
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	84.529	-	84.529	73.526	-	73.526
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	172.715	-	172.715	173.191	-	173.191
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	20.585	-	20.585	25.980	-	25.980
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	6.175	-	6.175	7.794	-	7.794
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	-	-	-	-	-	-
Componente a congruaggio relativa ai costi variabili RCtot _{TV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE		38.132	38.132		37.750	37.750
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	19.465	-	19.465
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	381.318	38.132	419.450	377.504	37.750	415.254
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	93.145	19.047	112.193	93.402	18.227	111.629
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	4.146	44.202	48.347	4.157	42.298	46.455
Costi generali di gestione CGG	42.518	12.319	54.837	38.573	11.788	50.362
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	153	-	153	145	-	145
Costi comuni CC	46.817	56.521	103.337	42.876	54.087	96.962
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	8.087	8.087	-	7.739	7.739
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	8.087	8.087	-	7.739	7.739
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	3.080	1.476	4.555	2.645	1.410	4.055
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	3.080	9.563	12.642	2.645	9.149	11.794
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a congruaggio relativa ai costi fissi RCtot _{TF}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA		14.304	14.304		15.190	15.190
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	12.977	-	12.977
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	143.042	99.435	242.476	151.899	96.653	248.552
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	524.359	137.567	661.926	529.403	134.403	663.806
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	524.359	137.567	661.926	529.403	134.403	663.806
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			70%			70%

q_{a-2} ton			1.996,14			1.996,14
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg			29,54			29,84
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			28,94			28,94
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,19			-0,19
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,14			-0,14
Totale γ			-0,33			-0,33
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			0,67			0,67
Verifica del limite di crescita						
rpi_a			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			3,10%			3,10%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			5,69%			5,69%
$(1+\rho)$			1,0569			1,0569
$\sum T_a$			661.926			663.806
$\sum TV_{a-1}$			348.850			399.985
$\sum TF_{a-1}$			246.745			229.499
$\sum T_{a-1}$			595.595			629.484
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			1,1114			1,0545
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			629.484			663.806
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)			32.442			-
Tva dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	361.853	38.132	399.985	377.504	37.750	415.254
Tfa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	130.065	99.435	229.499	151.899	96.653	248.552
Ta=Tva+Tfa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	491.917	137.567	629.484	529.403	134.403	663.806
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			2.849			2.810
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			397.135			412.444
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			229.499			248.552
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			626.635			660.996
Attività esterne Ciclo Integrato RU	793	-	793	831	-	831
Macro Indicatore R1						
R1			0,85			0,85
Calcolo H di partenza						
$AR^{agg}_{sc_si}$			-			-
$CRD^{agg}_{sc_si}$			-			-
H di partenza			0,0%			0,0%
Classe di partenza H			I			I
Obiettivi			5,0%			10,0%
Classe obiettivo			I			H

Relazione Assessore al Bilancio

Approvazione tariffe TARI 2025 e relative scadenze

Per l'annualità 2025 non è prevista l'approvazione di un nuovo piano finanziario TARI relativo alla parte spesa.

Con deliberazione consiliare n. 9 del 29/04/2024 il Comune di Gropello Cairoli ha approvato l'aggiornamento del piano costi per le annualità 2024 e 2025, come previsto dalla norma di specie. Il piano quindi per la parte costi continua ad avere la sua validità per l'anno in corso così come deliberato

Come avevo avuto modo di evidenziare in sede di approvazione del piano le nuove disposizioni avevano comportato l'elaborazione di un finanziario con un lieve aumento delle tariffe relative alle utenze domestiche, ed aumento di circa il 10% sulle utenze non domestiche con le seguenti risultanze:
-gli importi finali rientrano nel limite di crescita ammesso dal metodo per effetto della rimodulazione dei costi tra le annualità 2024 e 2025;

- risultato "soddisfacente" in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti e in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo. Il coefficiente di recupero della produttività è stato così determinato sulla base delle indicazioni contenute nel MTR-2 come pari a 0,11% negli anni 2024 e 2025;

- Il gestore TEKNOSERVICE srl non ha proposto la valorizzazione, delle componenti di natura previsionale, non ha valorizzato la voce relativa a costi operativi incentivanti;

- L'Ente Territorialmente Competente ha proceduto alla verifica in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento:
-al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;

-al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

- il rispetto dei costi standard.

Va osservato comunque che in sede di applicazione delle tariffe determinate con la situazione anagrafica aggiornata alla data del 09/04/2025, gli importi tassati per ciascuna utenza potranno subire ancora lievi modifiche, circostanza che però è conseguenza diretta del metodo di calcolo.

Ciò che va precisato è che in sede di bollettazione e quindi di applicazione delle tariffe sicuramente ci sarà un aumento imputabile a cause extra piano finanziario determinato dalle delibere ARERA che impongono l'applicazione delle componenti perequative ovvero di nuove tassazioni:

- Delibera ARERA 386/2023: UR1 (pari a 0,10 €/utenza) e UR2 (pari a 1,50 €/utenza), già applicate nel corso del 2024 e già riversate dal Comune ad Arera; **UR₁**, per la copertura dei costi di gestione dei **rifiuti** accidentalmente pescati (sono i **rifiuti** di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 60/22, considerati **rifiuti** urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del d.lgs 152/06) e dei **rifiuti** volontariamente raccolti (sono i **rifiuti** di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 60/22, considerati **rifiuti** urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del d.lgs 152/06), con unità di misura €/utenza per anno;
- **UR₂**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno.
- **UR₃**: l'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato in data 1 aprile 2025 la deliberazione 133/2025/R/rif con cui si dà avvio al procedimento finalizzato a definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, sulla base del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (art. 57 bis introdotto dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157) e del

successivo D.P.C.M., approvato il 21 gennaio 2025. Il DPCM stabilisce che l'agevolazione, pari ad una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, è riconosciuta ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico. I meccanismi di riconoscimento dell'agevolazione saranno affini a quelli già in vigore per il settore idrico, gas ed elettrico. Nelle more della completa definizione del provvedimento, ARERA ha stabilito che, già dal 1 gennaio 2025, tra le quote perequative comprese nella tariffa complessiva del servizio di gestione dei rifiuti debba essere ricompreso un nuovo importo UR3,a (componente perequativa unitaria per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti) che, per l'anno 2025, è stabilita in 6 €/utenza ma potrà essere aggiornata annualmente da ARERA, eventualmente differenziando tra utenze domestiche e non domestiche. Per l'anno 2025 i gestori dell'attività di gestione tariffe potranno agire in deroga al comma 26.2 del TQRIF ("In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione").

A fronte di queste precisazioni il numero delle rate previste è confermato in 3, come per le precedenti bollettazioni con le scadenze indicate nell'atto deliberativo.

L'assessore al bilancio

Barbara Arbini



COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

Provincia di Pavia

PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 2025

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il **piano finanziario**, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione degli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

Il piano finanziario 2025 vigente è stato approvato con deliberazione di C.C. N. 9 del 29/04/2024, l'aggiornamento deliberato con l'atto approvato ha validità biennale 2024/2025.

Sono riportate in allegato le risultanze relative all'annualità 2025 a cui gli atti si riferiscono e da cui scaturiscono le tariffe in approvazione.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2025

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	111.629,11 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	43.904,45 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	75.210,78 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	173.191,20 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	73.526,06 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		46.455,23 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		50.361,78 €

	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		145,41 €
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		0,00 €
	Acc Accantonamento		7.738,94 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €
	- di cui per crediti		7.738,94 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €
	R Remunerazione del capitale		4.054,80 €
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €
	CK proprietari		0,00 €
	COexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €
	CQexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €
	COI tv Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2		0,00 €
	COexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €
	CQexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €
AR Proventi e ricavi	COI tf Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2		0,00 €
	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		25.979,98 €
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		0,00 €
	fattore sharing b	0,30	coefficiente gradualità γ 0,67
			fattore sharing ω 0,10
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing		7.793,99 €
	b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing		0,00 €
RC Conguagli variabili	RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		0,00 €
	di cui: Residuo RCND	0,00 €	
	Residuo RCU	0,00 €	

RC Conguagli fissi	RC18 (da PEF 2020)		0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)		0,00 €	
	recupero scostamento COSexp		0,00 €	
	recupero scostamento COVexp		0,00 €	
	recupero scostamento COQexp		0,00 €	
	recupero scostamento COexp		0,00 €	
	recupero scostamento tariffe variabili a-2		0,00 €	
	RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi			0,00 €
	di cui: Residuo RCU		0,00 €	
	RC18 (da PEF 2020)		0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)		0,00 €	
	recupero scostamento COVexp		0,00 €	
	recupero scostamento COQexp		0,00 €	
	recupero scostamento COexp		0,00 €	
	recupero scostamento tariffe fisse a-2		0,00 €	
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		37.750,35 €	
	Oneri fissi		15.189,93 €	
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 €	0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €		
Voci libere per costi fisse:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 €	0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €		
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe			5,70%
	TVa-1 Costi totali anno precedente			629.484,12 €
Costi variabili effettivi				415.253,85 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente				0,00 €
Dv detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020				2.810,29 €
ΣTV - Totale costi variabili				412.443,56 €
Costi fissi effettivi				248.552,20 €

Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente		0,00 €
Df detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020		0,00 €
ΣTF- Totale costi fissi		248.552,20 €
Costi totali	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	660.995,76 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 432.952,22	% costi fissi utenze domestiche	65,50%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 65,50\%$	€ 162.801,69
		% costi variabili utenze domestiche	65,50%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 65,50\%$	€ 270.150,53
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 228.043,54	% costi fissi utenze non domestiche	34,50%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 34,50\%$	€ 85.750,51
		% costi variabili utenze non domestiche	34,50%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 34,50\%$	€ 142.293,03

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 432.952,22	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 162.801,69
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 270.150,53

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 228.043,54	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 85.750,51
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 142.293,03

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Abitazione 1 occup	62.156,87	0,84	594,15	0,80	0,504022	68,541117
1 .2	Abitazione 2 occup	72.377,72	0,98	567,23	1,60	0,588025	137,082234
1 .3	Abitazione 3 occup	44.669,41	1,08	348,17	2,05	0,648028	175,636613
1 .4	Abitazione 4 occup	25.567,99	1,16	194,41	2,60	0,696030	222,758631
1 .5	Abitazione 5 occup	6.497,00	1,24	55,00	3,08	0,744032	263,883301
1 .6	Abitazione 6 occup	3.525,50	1,30	24,78	3,58	0,780034	306,721499
1 .7	Abitazione 0 occup	343,00	1,08	3,00	2,05	0,648028	175,636613
1 .2	Abitazione 2 occup-Riduzione accessori	20,00	0,98	1,00	1,60	0,588025	
1 .1	Abitazione 1 occup-Compostaggio utenze domestiche qv	4.903,00	0,84	33,00	0,80	0,504022	61,687005
1 .2	Abitazione 2 occup-Compostaggio utenze domestiche qv	8.853,00	0,98	54,00	1,60	0,588025	123,374011
1 .3	Abitazione 3 occup-Compostaggio utenze domestiche qv	5.752,00	1,08	34,00	2,05	0,648028	158,072951
1 .4	Abitazione 4 occup-Compostaggio utenze domestiche qv	3.365,00	1,16	23,00	2,60	0,696030	200,482768
1 .5	Abitazione 5 occup-Compostaggio utenze domestiche qv	424,00	1,24	3,00	3,08	0,744032	237,494971
1 .6	Abitazione 6 occup-Compostaggio utenze domestiche qv	381,00	1,30	2,00	3,58	0,780034	276,049349
1 .1	Abitazione 1 occup-Compostaggio utenze domestiche qv-Riduzione acce	534,00	0,84	16,00	0,80	0,504022	
1 .2	Abitazione 2 occup-Compostaggio utenze domestiche qv-Riduzione acce	752,00	0,98	20,00	1,60	0,588025	
1 .3	Abitazione 3 occup-Compostaggio utenze domestiche qv-Riduzione	748,00	1,08	14,00	2,05	0,648028	

	acce						
1 .4	Abitazione 4 occup-Compostaggio utenze domestiche qv-Riduzione acce	266,00	1,16	11,00	2,60	0,696030	
1 .5	Abitazione 5 occup-Compostaggio utenze domestiche qv-Riduzione acce	45,00	1,24	2,00	3,08	0,744032	
1 .6	Abitazione 6 occup-Compostaggio utenze domestiche qv-Riduzione acce	121,00	1,30	1,00	3,58	0,780034	
1 .1	Abitazione 1 occup-Residenti presso case di riposo, case di cura e	494,58	0,84	2,75	0,80	0,504022	47,978782
1 .1	Abitazione 1 occup-Riduzione 100%	660,00	0,84	5,00	0,80		
1 .2	Abitazione 2 occup-Riduzione 100%	124,00	0,98	2,00	1,60		
1 .7	Abitazione 0 occup-Riduzione 100%	96,20	1,08	5,20	2,05		
1 .1	Abitazione 1 occup-Riduzione accessori	5.548,04	0,84	225,05	0,80	0,504022	
1 .2	Abitazione 2 occup-Riduzione accessori	6.544,59	0,98	258,22	1,60	0,588025	
1 .3	Abitazione 3 occup-Riduzione accessori	3.525,58	1,08	151,73	2,05	0,648028	
1 .4	Abitazione 4 occup-Riduzione accessori	2.431,02	1,16	91,00	2,60	0,696030	
1 .5	Abitazione 5 occup-Riduzione accessori	635,00	1,24	27,00	3,08	0,744032	
1 .6	Abitazione 6 occup-Riduzione accessori	381,00	1,30	10,00	3,58	0,780034	
1 .7	Abitazione 0 occup-Riduzione accessori	11,00	1,08	5,00	2,05	0,648028	
1 .1	Abitazione 1 occup-Riduzione accessori-Ud - uso stag/uso non contin	34,00	0,84	2,00	0,80	0,504022	
1 .2	Abitazione 2 occup-Riduzione accessori-Ud - uso stag/uso non contin	6,00	0,98	1,00	1,60	0,588025	
1 .1	Abitazione 1 occup-Sfitto e vuoto - 100.00%	501,00	0,84	7,00	0,80		
1 .2	Abitazione 2 occup-Sfitto e vuoto - 100.00%	48,00	0,98	1,00	1,60		
1 .4	Abitazione 4 occup-Sfitto e vuoto - 100.00%	72,00	1,16	1,00	2,60		
1 .7	Abitazione 0 occup-Sfitto e vuoto - 100.00%	210,00	1,08	1,00	2,05		

1 .1	Abitazione 1 occup-Sfitto e vuoto - 100.00%-Riduzione 100%	385,00	0,84	2,00	0,80		
1 .2	Abitazione 2 occup-Sfitto e vuoto - 100.00%-Riduzione 100%	290,00	0,98	2,00	1,60		
1 .3	Abitazione 3 occup-Sfitto e vuoto - 100.00%-Riduzione 100%	71,00	1,08	1,00	2,05		
1 .1	Abitazione 1 occup-Ud - uso stag/uso non continuativo ma ricorrente	8.465,34	0,84	64,19	0,80	0,504022	37,697614
1 .2	Abitazione 2 occup-Ud - uso stag/uso non continuativo ma ricorrente	1.088,00	0,98	10,00	1,60	0,588025	75,395229
1 .3	Abitazione 3 occup-Ud - uso stag/uso non continuativo ma ricorrente	925,00	1,08	8,00	2,05	0,648028	96,600137
1 .4	Abitazione 4 occup-Ud - uso stag/uso non continuativo ma ricorrente	225,00	1,16	2,00	2,60	0,696030	122,517247
1 .7	Abitazione 0 occup-Ud - uso stag/uso non continuativo ma ricorrente	201,00	1,08	2,00	2,05	0,648028	96,600137
1 .1	Abitazione 1 occup-Ud - uso stag/uso non continuativo ma ricorrente	123,00	0,84	2,00	0,80	0,504022	33,927853
1 .1	Abitazione 1 occup-Ud - uso stag/uso non continuativo ma ricorrente	1.075,84	0,84	28,19	0,80	0,504022	
1 .2	Abitazione 2 occup-Ud - uso stag/uso non continuativo ma ricorrente	409,00	0,98	6,00	1,60	0,588025	
1 .3	Abitazione 3 occup-Ud - uso stag/uso non continuativo ma ricorrente	171,00	1,08	5,00	2,05	0,648028	
1 .7	Abitazione 0 occup-Ud - uso stag/uso non continuativo ma ricorrente	22,00	1,08	1,00	2,05	0,648028	
1 .1	Abitazione 1 occup-Ud - uso stag/uso non continuativo ma ricorrente	195,00	0,84	2,00	0,80		
1 .1	Abitazione 1 occup-Usa stag/discont/est abitaz. fino al 2020	105,00	0,84	1,00	0,80	0,504022	37,697614

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi	3.036,00	0,51	4,20	0,517044	0,927321
2 .2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sport	699,69	0,80	6,55	0,811050	1,446180
2 .4	Esposizioni, autosaloni	20.400,00	0,60	4,40	0,608287	0,971480
2 .5	Alberghi con ristorante	531,00	1,20	9,86	1,216575	2,176998
2 .6	Alberghi senza ristorante	3.145,00	0,86	7,02	0,871879	1,549952
2 .7	Case di cura e riposo	3.728,00	1,00	8,19	1,013813	1,808277
2 .8	Uffici, agenzie	12.564,00	1,07	8,76	1,084780	1,934128
2 .9	Banche, istituti di credito e studi professionali	701,00	0,83	6,80	0,841464	1,501378
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartol	4.477,00	1,11	9,12	1,125332	2,013613
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	471,00	1,18	9,71	1,196299	2,143880
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname,	2.516,00	0,88	7,20	0,892155	1,589694
2 .13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2.478,00	1,16	9,48	1,176023	2,093098
2 .14	Attività industriali con capannoni di produzione	16.950,00	0,91	7,50	0,922570	1,655932
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici	2.907,00	1,59	11,00	1,611962	2,428700
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense,	775,00	2,82	20,10	2,858953	4,437897
2 .17	Bar, caffè, pasticceria	1.647,00	1,93	15,20	1,956659	3,356022
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	2.604,00	2,38	19,55	2,412875	4,316462
2 .20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	98,00	3,20	24,95	3,244202	5,508733
2 .8	Uffici, agenzie-20% - ditte -smaltimenti rifiuti a proprie spese	27,00	1,07	8,76	1,084780	1,547302
2 .15	Attività artigianali di produzione beni	875,00	1,59	11,00	1,611962	1,457220

	specific-40%- ditte -smal					
2 .15	Attivita' artigianali di produzione beni specific-50%- ditte -smal	542,00	1,59	11,00	1,611962	1,214350
2 .14	Attivita' industriali con capannoni di produzione-60%- ditte -smal	4.100,00	0,91	7,50	0,922570	0,662372
2 .4	Esposizioni, autosaloni-Riduzione 100%	670,00	0,60	4,40		
2 .15	Attivita' artigianali di produzione beni specific-Riduzione 100%		1,59	11,00		
2 .15	Attivita' artigianali di produzione beni specific-Riduzione rifiuti	2.611,00	1,59	11,00		
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi-Und - uso stag/uso	257,00	0,51	4,20	0,517044	0,649125
2 .6	Alberghi senza ristorante-Und - uso stag/uso non continuativo ma ri	494,00	0,86	7,02	0,871879	1,084966
2 .8	Uffici, agenzie-Und - uso stag/uso non continuativo ma ricorrente	32,00	1,07	8,76	1,084780	1,353890



COMUNE DI GROPELLO CAIROLI
Provincia di Pavia

Verbale n. 12 del 17 Aprile 2025

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. ad oggetto:
“APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI 2025 E RELATIVE SCADENZE”

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott. Daniele Alberto Zanella

Vista la proposta di deliberazione di C.C. N. 11 ad oggetto: “Approvazione Piano tariffario 2025 e scadenze pagamenti”;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

Premesso che l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Preso atto dell’art. 3, comma 5quinques del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, in base al quale “A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

Considerato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali, previsto all’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell’interno al 30/04/2023,

Visto:

- l’articolo 13 comma 5-bis L. 25/2022 di conversione del D.L. 4/2022 “Sostegni-ter” che prevede che “in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto

di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”.

- il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) 2024-2025, approvato con deliberazione di C.C. N.9 del 29/04/2024 , attualmente vigente;

Acquisite tutte le disposizioni normative in materia, con particolare riguardo alla disciplina introdotta in materia dalle deliberazioni Arera puntualmente richiamate nell’atto in approvazione;

Vista la proposta di Delibera di Consiglio comunale avente ad oggetto “ richiamata APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI 2025 E RELATIVE SCADENZE - con cui si propone la determinazione delle tariffe in modo da garantire la copertura del totale entrate tariffarie risultante dal PEF con la deliberazione sopra richiamata attualmente vigente;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

Tutto quanto in premessa e per quanto di competenza,

<i>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE</i>

alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 DEL 03/04/2025 avente per oggetto “APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI 2025 E RELATIVE SCADENZE” che dovrà essere sottoposta all’esame del Consiglio Comunale.

L’Organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Daniele Alberto Zanella

Firmato digitalmente da: ZANELLA
DANIELE ALBERTO
Luogo: Milano
Data: 17/04/2025 13:32:36

